

"ACCORDO QUADRO"

TRA

Il Politecnico di Milano (di seguito Politecnico), con sede in Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - codice fiscale 80057930150 e partita IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Adriano De Maio, ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000,

E

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli - Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco - codice fiscale 95011660636, rappresentata dal Presidente, Prof. Enzo Cheli,

PREMESSO CHE

- l'Autorità e il Politecnico, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;
- le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;





PREMESSO INOLTRE CHE

- il Politecnico rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca;

- presso le strutture del Politecnico operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

- il Politecnico svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

- il Politecnico è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

- l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

- l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51 del proprio regolamento concernente il personale;

- l'Autorità nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti a correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;



- 
- l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dal Politecnico in assoluta libertà;
 - il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 20 giugno 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con il Politecnico;
 - il Consiglio di Amministrazione del Politecnico con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con l'Autorità;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

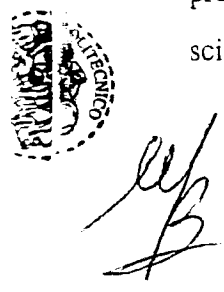
Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2

(Scopo dell'Accordo quadro)

1. Scopo del presente Accordo quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Politecnico e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.
- 

Art. 3

(Oggetto dell'Accordo quadro)

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per il Politecnico, di carattere sia teorico che sperimentale, nonché l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:



a) l'Autorità può affidare al Politecnico attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà del Politecnico stesso. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso il Politecnico.

3. Attività di ricerca svolte presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dal Politecnico:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse del Politecnico su proposta di quest'ultimo. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso il Politecnico e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:



a) l'Autorità può richiedere di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.



5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o il Politecnico:

- a) il Politecnico e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento, anche presso altre sedi da convenire, di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;
- b) l'Autorità può richiedere al Politecnico prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso il Politecnico e/o presso le sedi dell'Autorità;
- c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo quadro, nonché può promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dal Politecnico;
- d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta del Politecnico, conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4

(Modalità di attuazione)



1. Le attività oggetto del presente Accordo quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione che regolano gli specifici aspetti giuridici, economici ed i contenuti, nel rispetto delle disposizioni generali previste dall'Accordo quadro stesso.

Art. 5

(Strutture utilizzabili)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, il Politecnico può utilizzare le proprie articolazioni organizzative, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità, e l'Autorità può avvalersi, oltretutto delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e il Politecnico possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6

(Norme per il personale dei due Enti)

1. Ai fini del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui all'art. 4.

2. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.



Art.7

(Programmazione e gestione)

1. E' costituito un Comitato di programmazione con il compito di procedere annualmente alla pianificazione delle iniziative da realizzare, attraverso la selezione delle proposte presentate dalle parti e l'individuazione delle strutture del Politecnico coinvolti, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti. Il Comitato può rimodulare la pianificazione in corso d'anno sulla base di nuove proposte intervenute.
 2. Il Comitato di programmazione è composto dal Presidente dell'Autorità e dal Rettore del Politecnico che lo coordinano, nonché da due delegati per ciascun Ente.
 3. E' costituito un Gruppo di gestione con il compito di attuare la pianificazione annuale definita dal Comitato di cui al precedente comma 1 attraverso la predisposizione, per la stipula, dei singoli accordi di collaborazione, nonché la verifica dell'andamento delle attività di gestione, anche provvedendo a dirimere eventuali controversie di qualsiasi tipo e natura.
 4. Il Gruppo di gestione è composto da un delegato del Presidente dell'Autorità, da un delegato del Rettore, che lo coordinano, da due rappresentanti di ciascun Ente a livello rispettivamente di dirigente e di professore.
 5. Alle riunioni del Gruppo di gestione, limitatamente agli aspetti concernenti le singole iniziative, partecipano i responsabili, preposti da ciascun Ente, alla conduzione delle iniziative stesse.
 6. Il Gruppo di gestione svolge anche il compito di supporto alle attività del Comitato di programmazione attraverso la predisposizione degli atti e dei documenti occorrenti per le decisioni del Comitato stesso.
- 
- 

Art. 8

(Durata)

1. L'Accordo quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

(Controversie)

1. Ogni eventuale controversia che non trovi soluzione in sede di Gruppo di gestione ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, sarà risolta secondo la vigente normativa.

Art. 11

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche del presente Accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella annessa al DPR 26/10/72, n. 642 e successive modificazioni. Essa è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/86, n. 131.

MILANO 14 LUG. 2000

Per l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

Il Presidente
Prof. Enzo Cheli



Per il Politecnico di Milano

Il Rettore
Prof. Adriano De Maio

